

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6662-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più
basso reddito e maggiormente indebitati

Presentato il 30 dicembre 1999

(Relatore: **Giovanni BIANCHI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 2, si segnala l'opportunità di sostituire la locuzione « pieno sviluppo umano e della persona » con altra locuzione, quale « pieno sviluppo sociale e umano », maggiormente idonea ad esprimere l'idea di sviluppo riferito sia alla collettività sia al singolo individuo;

all'articolo 1, comma 2-*bis*, valuti la Commissione l'opportunità di specificare ulteriormente il significato di tale disposizione, chiarendo espressamente se la procedura di attivazione della Corte internazionale di Giustizia abbia una funzione ricognitiva del livello di tutela dei diritti umani e di garanzia dell'esercizio delle libertà fondamentali assicurata nell'ambito degli Stati di cui al comma 2, e se tale accertamento costituisca un presupposto ai fini dell'annullamento dei crediti vantati nei loro confronti da parte dello Stato italiano;

all'articolo 2, comma 1-*bis*, si segnala l'opportunità di chiarire se la espressa individuazione delle misure di riduzione del debito abbia o meno carattere tassativo e, conseguentemente, se in sede di adozione delle norme applicative sia possibile prevedere il ricorso ad altri interventi di riduzione o di conversione del debito;

all'articolo 5, comma 1, si segnala l'opportunità di prevedere che nella relazione siano riportati anche i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali si realizzano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, lettera *b*);

al medesimo articolo 5, comma 1-*bis*, si segnala l'inopportunità di rinviare alla relazione sullo stato di attuazione della legge la definizione di misure di sospensione degli interventi da applicarsi in caso di uso distorto degli aiuti.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

preso atto delle dichiarazioni del Governo, secondo cui l'attuazione del provvedimento non comporta oneri diretti ed immediati a

carico del bilancio statale, sia in quanto i crediti ivi considerati risultano di fatto inesigibili, sia in quanto, sotto il profilo del conto patrimoniale, esso determina un mero aggiornamento contabile delle relative risultanze e, sotto il profilo del bilancio, incide su gestioni a questo esterne;

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* — tenuto conto che la previsione di un limite minimo di ammontare dei crediti annullabili potrebbe in concreto pregiudicare, ove non effettivamente raggiunto, il conseguimento degli obiettivi che il provvedimento è diretto a conseguire — i riferimenti agli importi di 3.000 e 5.000 miliardi di lire ivi previsti siano soppressi ovvero, in alternativa, i medesimi siano configurati quali limiti massimi di ammontare dei crediti annullabili, anche in misura superiore a quella attualmente prevista;

sia soppresso l'articolo 2, comma 1-*ter*, sia alla luce di quanto indicato alla precedente condizione, sia in considerazione del fatto che la previsione del termine di due anni per l'espletamento delle procedure di annullamento dei debiti, il cui rispetto appare in concreto problematico, potrebbe anch'esso pregiudicare il conseguimento degli obiettivi che il provvedimento è diretto a conseguire.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea;

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che il contenuto del disegno di legge in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in ambito multilaterale in tema di trattamento del debito estero di tali Paesi ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati.

2. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale di Sviluppo (IDA) possono essere annullati nei limiti di un ammontare pari al controvalore di lire 3.000 miliardi.

3. Ai Paesi di cui al comma 2 con reddito medio *pro capite* annuo al 31 dicembre 1998 fino al controvalore in lire di 300 dollari USA, l'annullamento può essere concesso in misura, condizioni o con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in ambito multilaterale, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo della persona umana, favorendo in particolare la riduzione della povertà.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in ambito multilaterale in tema di trattamento del debito estero **dei Paesi in via di sviluppo a più basso reddito e maggiormente indebitati** ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della povertà delle popolazioni **di tali Paesi**.

2. I crediti vantati **dallo Stato italiano** nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale di Sviluppo (IDA) **sono annullati con le modalità di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della povertà.**

3. Ai Paesi di cui al comma 2 **che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale « Programma HIPC » (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito** può essere concesso in misura, condizioni, **tempi e** con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in ambito multilaterale.

V. art. 4.

ART. 2.

1. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale o in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;

b) crediti **commerciali** assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo.

4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui **ai commi precedenti** si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

ART. 2.

(Crediti annullabili).

1. **Formano** oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, **per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane;**

b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, nella cui titolarità la SACE è succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e **assistiti da controgaranzia sovrana, pari ad un ammontare corrispondente al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane;**

2. **I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti anche mediante i seguenti interventi:**

a) **riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;**

b) **conversione a favore di investimenti per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalità in forma documentata per iniziative di riduzione del debito;**

ART. 3.

1. Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

2. L'annullamento può essere perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.

ART. 4.

1. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

ART. 5.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della povertà, con il coinvolgimento della società civile locale.

3. I crediti di cui al presente articolo, per un'ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12 mila miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Condizioni, modalità e termini dell'annullamento).

1. Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, **ivi incluse le eventuali operazioni di conversione**, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

2. L'annullamento può essere **anche** perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.

3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanità, dell'istruzione e delle infrastrutture.

V. art. 1, comma 4.

ART. 4.

(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, è abrogata.

ART. 6.

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima.

nomica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**, sono fissati criteri e modalità per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, **nonché le modalità per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si verifichi un palese uso illecito degli aiuti.**

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.

3. *Identico.*

ART. 5.

(Catastrofi naturali).

1. Nei casi di catastrofe naturale ed al fine di alleviare la conseguente situazione di grave crisi umanitaria delle popolazioni dei Paesi colpiti, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti dall'evento catastrofico.

ART. 6.

(Relazione al Parlamento).

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, **che deve necessariamente prevedere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonché la data e l'ammontare del credito annul-**

lato. La relazione è corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono, infine, riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali si realizzano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

ART. 7.

(Regole internazionali del debito estero).

1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti, propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte Internazionale di Giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.